



TRIBUNALE di NOCERA INFERIORE

I Sezione civile

1/2021 N.R.Conc.Prev.

Il Tribunale di Nocera Inferiore, I sezione civile, riunito in camera di consiglio nella seguente composizione:

Dr. Antonio Sergio Robustella	Presidente
Dr. Bianca Manuela Longo	Giudice rel.
Dr. Pasquale Velleca	Giudice

Letto il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo depositato, ai sensi dell'art. 161, co. 6, L.Fall., da SA.GA. S.R.L., in persona del legale rappresentante *p.t.*, con sede in Baronissi (SA) alla via M. Galdi n. 28/30 (P.IVA 05032400656) in data 24.2.2021, con il quale chiede la concessione del termine per il deposito della proposta, del piano e della documentazione di cui all'art. 161, co. 2 e 3;

vista la documentazione allegata;

ritenuta la propria competenza;

rilevato che, come da documentazione della cancelleria, la domanda risulta comunicata al Pubblico Ministero ed al Registro delle Imprese di Salerno;

verificata la legittimazione del ricorrente, nonché l'allegazione dei bilanci relativi al triennio antecedente la proposizione del ricorso e l'elenco dei creditori;

rilevato, tuttavia, che la presentazione del ricorso di concordato ai sensi dell'art. 161, co. 6, L.fall. non risulta essere stata deliberata dall'amministratore ai sensi dell'art. 152,co.2 lett.b) e co. 3 l.fall., bensì solo dall'assemblea dei soci;

ritenuto, invece, che ai sensi della suddetta norma, essendo la proponente una società a responsabilità limitata, sia necessaria la deliberazione dell'amministratore, risultante da verbale redatto da notaio e, inoltre, che la stessa debba essere depositata ed iscritta nel Registro delle Imprese a norma dell'art. 2436 c.c.;

ritenuto, in ogni caso, che tale delibera può essere depositata anche al momento del deposito della proposta concordataria "piena", non essendo necessaria al momento del deposito della domanda di concordato preventivo con riserva (in tal senso Cassazione civile sez. I, 04/09/2017, n. 20725, secondo cui "se, ai fini della presentazione della

ful

domanda di concordato con riserva di cui all'art. 161, comma 6, l.fall., è sufficiente che il ricorso sia sottoscritto dal difensore munito di procura, non occorrendo che sia personalmente sottoscritto anche dal debitore, attesa la scissione tra i due momenti, del deposito della domanda di concordato con riserva, e del deposito della proposta, oltre che del piano e della documentazione, nel termine fissato dal giudice (Cass., sez. 1, 12/1/2017, n. 598), allora le formalità prescritte dall'art. 152 l.fall. dovranno essere rispettate solo al momento del successivo completamento della domanda con il deposito della proposta");

ritenuto, pertanto, che la presentazione effettiva della suddetta delibera sarà valutata al momento del deposito della proposta concordataria "piena";

ritenuto di poter concedere un termine di giorni 120 per la presentazione del piano, ovvero per la proposizione di un accordo di ristrutturazione;

ritenuto, inoltre, che, ai sensi dell'art. 161, co. 6, come modificato dall'art. 82 del D.L. n. 69/2013, il tribunale con il decreto di cui al primo periodo della stessa norma, può nominare un commissario giudiziale di cui all'art. 163, co. 2, n. 3 e si applica l'art. 170, co. 2;

letto, inoltre, l'art. 163 co.4 l.fall.;

considerato, infine, che la ricorrente ha chiesto "in forza della richiesta di fitto di ramo d'azienda di cui alla parte motiva, di essere autorizzata a procedere con i provvedimenti conseguenti e con gli atti di straordinaria amministrazione";

ritenuto, tuttavia, che in tale fase compito del Tribunale sia esclusivamente quello di concessione dei termini per il deposito della proposta concordataria piena e di controllo delle attività svolte dalla proponente nella predisposizione del piano;

ritenuto, pertanto, che alcuna autorizzazione debba essere data dal Tribunale;

P. Q. M.

- Concede a SA.GA. s.r.l. il termine di giorni CENTOVENTI dalla comunicazione del presente decreto per il deposito della proposta, del piano e della documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 161 cit.;
- Nomina giudice delegato alla procedura la dott.ssa Bianca Manuela Longo;
- Nomina commissario giudiziale dott. Gaucarlo Lubino, il quale dovrà vigilare: 1) sulla correttezza dell'adempimento agli obblighi informativi prescritti; 2) sulla condotta del ricorrente circa il compimento di atti di

straordinaria amministrazione non autorizzati ed eventuali atti in frode ai creditori;
3) sull'idoneità dell'attività svolta al fine di depositare il piano nei termini di legge;
Dispone che il medesimo commissario relazioni immediatamente al giudice delegato alla procedura circa le violazioni di cui al punto che precede, nonché, in caso di istanza di proroga, sulle attività fino a quel momento svolte per la predisposizione del piano, esprimendo un parere sulla richiesta;


- Dispone che il ricorrente, con cadenza mensile, depositi relazione informativa ai sensi dell'art. 161 comma 8 L.F. circa: l'andamento dell'ordinaria amministrazione, con un chiaro prospetto della situazione patrimoniale, economica e finanziaria, anche relativamente alla gestione finanziaria dell'impresa; l'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano; il prospetto riassuntivo degli eventuali atti di straordinaria amministrazione che dovessero essere compiuti, previa autorizzazione ai sensi dell'art. 161 comma 7 LF, e parere del commissario giudiziale; rappresentazione dei crediti sorti in ragione dell'ordinaria amministrazione;
- Dispone che la cancelleria pubblichi nel Registro delle Imprese la situazione finanziaria dell'impresa depositata con cadenza mensile dalla debitrice proponente, entro il giorno successivo al deposito;
- Pone a carico del ricorrente l'obbligo di versare entro dieci giorni dalla comunicazione del presente decreto, l'importo di Euro ventimila (20.000/00) su conto corrente intestato alla procedura, da accantonare per le spese di giustizia, in particolare in conto compenso commissariale, che sarà successivamente liquidato dal tribunale.
- Non luogo a provvedere in ordine alla richiesta autorizzazione.

Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alla proponente e al P.M.

Nocera Inferiore, 16/3/2021

Il giudice del.

dr. Bianca Manuela Longo



Il Presidente

Antonio Sergio Robustella

